



3099

Polizza
GLOBALE FABBRICATI E AZIENDE

1 003 00000 00185143674

AGENZIA BARI		NUMERO ARCHIVIO 185143674										
COD. AG. 1/61382	COD. SUBAG. 159	RAMO 63	NUMERO POLIZZA 208214849	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 3099	CLASSE 3	ESERCIZIO 2025	R. PR.	GRUPPI 1	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)	
INIZIO POLIZZA 31/12/2025		SCADENZA POLIZZA 31/12/2029		SCADENZA PRIMA RATA 31/12/2026		CODICE RATEAZIONE 1		ANNUALE		DATA EMISSIONE 09/01/2026		SCADENZA VINCOLO
CONVENZIONE UFFICIO FNO TS RM PSTRP				COD. CONV. 20237	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE 2400		CODICE PAG.			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 04270931001		
AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - VIA ERNESTO CALINDRI, 6 - 20143 MILANO MI												
PREMIO NETTO		ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA			PROV. RISCHIO				
0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		RM		
PREMIO NETTO		ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE			COMBINAZIONE				
0,03			0,00	0,03	0,01			0,04				

LA PRESENTE POLIZZA, È INTEGRATA:

- DAL SET INFORMATIVO MOD. SI/03099/000/00000/C EDIZIONE 01/08/2025
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

GARANZIE/PARTITE ASSICURATE - SOMME/MASSIMALI ASSICURATI (AD USO AMMINISTRATIVO)

INCENDIO/FURTO

DESCRIZIONE	COD. INCENDIO	COD. FURTO	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. FABBRICATO	10		200.000,00	0,01
2. CONTENUTO MERCI/MACCH/ATTR/ARR	50		100.000,00	0,01
3. Capitale fisso furto		323	35.000,00	0,01
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

CRISTALLI

SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

MASSIMALE PER SINISTRO	PREMIO NETTO ANNUO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

--	--

ALTRE GARANZIE

DESCRIZIONE	CODICE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1.			
2.			
3.			
4.			

TOTALE PREMIO NETTO ANNUO

0,03

CODICI PARTITE ASSICURABILI

CODICI INCENDIO

300 CAPITALE FISSO
414 CAPITALE FLOTTANTE
421 EXTENDED COVERAGE
220 TERREMOTO
222 ALLUVIONI/INONDAZIONI

CODICI FURTO

323 CAPITALE FISSO
329 CAPITALE FLOTTANTE

CODICI ALTRE GARANZIE

900 GUASTI MACCHINE
016 TUTELA GIUDIZIARIA
905 ELETTRONICA

Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore, prima della sottoscrizione della presente Polizza, il "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi"
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa privacy (Modello SI/03099/000/00000/C edizione 01/08/2025)
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Set Informativo modello SI/03099/000/00000/C edizione 01/08/2025, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

In relazione alle cose ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:

- ✓ non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
- ✓ non si sono verificati sinistri nei tre anni precedenti la stipula della polizza a carico delle garanzie prestate
- ✓ non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
ASSICURAZIONI

L'AGENTE

Polizza emessa il 09/01/2026

A. Natale

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

IL CONTRAENTE

L'Agente o l'Incaricato

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale iv. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - unipol.com - unipol.it

1_3099_SKP 61382 63 208214849 09/01/2026 12-54-41 PTF RE

Pagina 2 di 2

COPIA PER LA DIREZIONE

NUMERO POLIZZA
AGENZIA1/61382/63/208214849
BARI

CODICE SUBAGENZIA 159

Contraente/Assicurato
Domicilio
Partita IVAAON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.
VIA ERNESTO CALINDRI, 6 - 20143 MILANO - MI
04270931001

Il presente contratto - emesso a seguito di procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia UNIPOL Assicurazioni - è regolato:

1. dal frontespizio di polizza riportante i dati essenziali del contratto;
2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
3. dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni del capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COME DA CAPITOLATO STUDIO GARANTITO INTEGRATO DALLE
SEGUENTI VARIANTI MIGLIORATIVE:**

1. Caratteristiche delle coperture assicurative offerte

Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In occasione dei rinnovi sono previsti 120 giorni di comporto.

I - ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

- 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 25.000, per le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro;
- 5% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000 per Sinistro e periodo di assicurazione, per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti
- Franchigia fissa di € 150

II- ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO

- 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000 per Sinistro/periodo assicurativo per le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro ;
- 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000 per sinistro/periodo assicurativo per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da Sinistro
- Euro 20.000 per Sinistro/periodo assicurativo per la fuoriuscita di acqua condotta;
- Limitatamente al caso di furto resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 200, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme
- Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 0,00 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione II "Contenuto", fatto salvo quanto previsto: dall'art. 21, ultimo comma dalla garanzia per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti a una franchigia fissa di Euro 200

III- ASSICURAZIONE DEL DENARO E DEI VALORI

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia Fissa di Euro 50 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione III "Denaro e Valori".

Per le perdite sub articolo 24 lettera l) veriscatesi all'esterno dello studio e sub articolo 24 lettera m), la garanzia è prestata previa deduzione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 100

IV- ASSICURAZIONE DEI GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

- franchigia fissa di € 100 per ogni sinistro di cui alla presente sottosezione.

V- CONDIZIONI SPECIALI AUTOMATICAMENTE OPERANTI

Garanzia Aggiuntiva "C" - Danni derivanti da Allagamenti

La garanzia è prestata con uno scoperto del 5% per ogni Sinistro con il minimo di Euro 500 e con un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata

Garanzia Aggiuntiva "D" - Danni derivanti da Attacco di natura Informatica

Il capitolato prevede un rimborso massimo di Euro 5.000

Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni

Scheda opzioni di coperture

- Opzione small - Limite indennizzo furto: 10.000,00 €
- Opzione top - Limite indennizzo furto: 20.000,00 €
- Opzione premium - Limite indennizzo furto: 35.000,00 €
- Opzione small - Limite indennizzo guasti cagionata da ladri: 5.000,00 €
- Opzione top - Limite indennizzo guasti cagionata da ladri: 7.500,00 €
- Opzione premium - Limite indennizzo guasti cagionata da ladri: 12.000,00 €

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(operanti solo se espressamente richiamate e pagato il relativo sovrappremio)

1. GARANZIA MAGGIORI COSTI

Il capitolato prevede un massimale di € 25.000 e una franchigia di € 0,00

2. GARANZIA INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Il capitolato prevede che in caso di danno accertato a termini di polizza, la Società riconosce all'assicurato, oltre alle somme assicurate, un importo forfettario pari alla percentuale dell'indennizzo del 16%.

3. CRISTALLI

Somma assicurata pari a € 2.500 e una franchigia di € 250

4)RICORSO TERZI

Somma assicurata di € 250.000

2. Gestione dei sinistri

- **Modalità di denuncia e presa in carico dei sinistri:** presa in carico sinistro contestuale ad apertura ed incarico automatizzato del perito
- **Tempi di risposta e procedure di liquidazione:** 30 giorni dalla definizione del sinistro
- **Servizi di assistenza e consulenza legale dedicati:** assistenza legale con incarico a fiduciari di compagnia in caso di contenzioso
- **Disponibilità di piattaforme digitali per la gestione dei sinistri con particolare riferimento alle modalità di connessione con la Stazione Appaltante e il broker:** NON DISPONIBILE

3. Qualità del servizio**Struttura organizzativa e risorse dedicate al contratto:**

La convenzione verrà gestita dall'Agenzia BARI MEDITERRANEO 61382, con sede in Bari, da sempre specializzata nel segmento Enti Pubblici e Aziende. L'agenzia ha orientato la propria operatività alla ricerca di soluzioni assicurative mirate, sviluppando una profonda conoscenza delle specificità di questo mercato.

Il contatto diretto e continuativo con gli Enti ha permesso di comprendere come ciascun soggetto pubblico presenti esigenze peculiari. In tale contesto, la personalizzazione delle risposte si è rivelata la chiave per interpretare al meglio un panorama complesso e diversificato.

Procedure di monitoraggio, reportistica periodica e canali di comunicazione con l'Ente e il broker

La Società fornirà, per il tramite della propria agenzia, al Broker con cadenza trimestrale la statistica sinistri della convenzione, riportante i seguenti elementi:

1. Numero sinistro attribuito dalla Società
2. Data accadimento



3099

Allegato testo aggiuntivo

1 003 00000 00185143674

NUMERO POLIZZA
AGENZIA1/61382/63/208214849
BARI

CODICE SUBAGENZIA 159

3. Data denuncia
4. Descrizione evento
5. Importo danno riservato dalla Società
6. Importo danno liquidato
7. Data di chiusura
8. Stato del sinistro

OFFERTA ECONOMICA

GARANZIA BASE	PREMIO LORDO ANNUO
PROPOSTA SMALL	115
PROPOSTA TOP	180
PROPOSTA PREMIUM	340

Garanzie aggiuntive a pagamento: € 29,00**Fermo il resto.****Unipol Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - unipol.com - unipol.it

UNI_ALL_AGG 61382 63 208214849 09/01/2026 12-54-41 PTF RE

Pagina 3 di 3

COPIA PER LA DIREZIONE

CAPITOLATO SPECIALE

**ASSICURAZIONE DEGLI
STUDI PROFESSIONALI**

STUDIO GARANTITO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Società:	l'impresa assicuratrice;
CONTRAENTE:	
ASSICURATO:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, ossia: il Professionista iscritto all'Albo
ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione;
BROKER:	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers;
POLIZZA o CERTIFICATO:	il documento originale che prova il Contratto;
PREMIO:	il prezzo che l'Assicurato paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo per il quale è stato pagato il premio;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi un sinistro;
SINISTRO:	il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
DANNO:	l'importo determinato a seguito di un sinistro e in base alle condizioni di polizza senza tenere conto di somme assicurate, scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	forma di assicurazione prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di Indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti

INCENDIO:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
ESPLOSIONE:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
SCOPPIO:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
FURTO:	come definito dall'art. 624 del Codice Penale;
RAPINA:	come definita dall'art. 628 del Codice Penale;
DANNI ELETTRICI:	danni a macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa derivati;
GUASTI ACCIDENTALI:	guasti meccanici, inerenti gli impianti di pertinenza dei fabbricati di proprietà dell'Assicurato, incluso scoppio o rottura causati dalla forza centrifuga – danni conseguenti a corrente elettrica generata artificialmente, incluso il c.d. arco elettrico, che perturbi il funzionamento di dispositivi ed apparecchi elettrici – esplosioni, perdite o danni di caldaie a vapore, tubazioni, motori o turbine a vapore anche se locate dall'Assicurato o gestite sotto il suo controllo – perdite e danni a caldaie o altre apparecchiature per il riscaldamento dell'acqua;
FABBRICATI:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi a titolo esemplificativo: fissi ed infissi, impianti idrici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, affreschi/statue/mosaici non posti sotto la tutela delle Belle Arti, tettoie, pensiline, recinzioni, cancelli ed aree scoperte, strade, pavimentazione esterna, fognature, antenne radiotelevisive, pannelli solari, tende, tendoni, targhe, insegne (anche luminose) opere di fondazione o interrato o, in caso di utilizzo parziale, lo Studio, parte dell'intera costruzione, dove l'Assicurato svolga la propria attività;

CONTENUTO:	i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi: mobilio, arredamento, computer, apparecchiature elettroniche, macchinari ed attrezzature, oggetti di cancelleria e quant'altro inerente allo Studio, nonché quanto d'uso personale dei Professionisti, dei dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti/tirocinanti, escluso denaro, titoli, gioielli, preziosi e biglietti di legittimazione all'incasso. Sono inclusi i beni di uso personale del Professionista. Sono esclusi i beni in leasing se già assicurati da altre polizze operative.
COSE:	gli oggetti materiali e gli animali;
STUDIO:	i locali all'interno dei quali l'Assicurato, così come descritto nella relativa definizione, svolge la propria attività professionale. Resta inteso che si intendono compresi sia i locali adibiti a ubicazione principale che quelli adibiti ad eventuali ubicazioni secondarie purché utilizzati dall'Assicurato a titolo esclusivo, incluse pertinenze, dipendenze e archivi, anche se in corpo separato. Sono escluse le abitazioni private dell'Assicurato nelle quali non si svolge attività professionale mentre per le abitazioni private dell'Assicurato dove si svolge l'attività professionale, si precisa che sarà coperta non tutta l'abitazione privata, ma solo la stanza adibita alla professione.
SCHEDA DI ADESIONE:	il documento con il quale l'Assicurato chiede la copertura assicurativa.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articoli 1892, 1893 e 1898 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il rischio descritto in polizza. Tuttavia in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.).

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro **DANNI AI BENI** l'Assicurato deve:

1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;

2. darle avviso scritto, non appena venuto a conoscenza e comunque entro il termine di 5 giorni alla Società;
3. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere provato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del Sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
4. inoltrare alla Società, entro 30 giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del Sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista;
5. fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli.

Resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omissso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un Sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.

Art. 9 – Modalità di adesione,

I Professionisti, gli Studi Associati e le Società tra Professionisti che intendano sottoscrivere la Polizza saranno assicurati con decorrenza dalle ore 24 00 del giorno del pagamento del premio, purché venga contestualmente restituito il Modulo di Proposta debitamente firmato, via email o tramite piattaforma online. Gli Assicurati riceveranno la Polizza, riportante gli elementi essenziali della copertura.

Art. 10 - Scadenza e rinnovo

Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 120 giorni alla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purché il Contraente o i suoi eredi abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo.

Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 12 - Foro competente

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire

un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28"). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la Società, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del Sinistro, numero della polizza),
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 13 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto

degli Assicurati, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio Aon Spa. Via Ernesto Calindri 6 - 20143 Milano. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto, devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE SECONDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "DANNI AI BENI"

I ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

Articolo 15 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Caduta di aeromobili e cose trasportate;
- e) Bang sonico;
- f) Urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato;
- g) Fumo;
- h) Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui l'Assicurazione si riferisce;
- i) Danni elettrici;
- j) Guasti accidentali;
- k) Eventi sociopolitici come da Rischio aggiuntivo A;
- l) Eventi atmosferici come da Rischio aggiuntivo B;
- m) Allagamenti come da Rischio aggiuntivo C;
- n) Vandalismo.
- o) L'Assicurazione opera anche nel caso di fabbricati concessi in comodato al Contraente/Assicurato.

Articolo 16 – Somma assicurata e limite massimo di indennizzo

Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione I "Fabbricato e Impianti",

l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Fabbricato" tra quelle previste nella scheda riportata nel Articolo 43.

con i sottolimiti che seguono:

- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 20.000, per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro;**
- **3% della somma assicurata con il massimo di Euro 6.000 per Sinistro e periodo di assicurazione, per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti;**
- **80% della somma assicurata dall'opzione prescelta per Sinistro e periodo di assicurazione per Eventi sociopolitici e atmosferici;**

Articolo 17 – Franchigie

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 200 per ogni Sinistro prevista dall'opzione prescelta alla voce "Fabbricato" tra quelle previste nella scheda riportata nell' Articolo 43. di cui alla presente sottosezione I "Fabbricato e Impianti".

Articolo 18 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se

con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. **Tale garanzia si intende prestata con un massimale per sinistro e periodo di assicurazione pari alla somma assicurata per il fabbricato, in funzione dell'opzione scelta tra quelle indicate all'articolo 43. Tale massimale è da intendersi autonomo ed in aggiunta alla somma assicurata per il rischio incendio;**

Art. 19 - Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione o comodato dall'Assicurato.

Tale garanzia si intende prestata con un massimale pari alla somma assicurata per il fabbricato, in funzione dell'opzione scelta tra quelle indicate all'articolo 43. Tale massimale è da intendersi in sostituzione a quello del fabbricato e non in aumento.

II ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO

Articolo 20 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti al Contenuto cagionati da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l'Assicurazione;

- e) Danni elettrici;
- f) Guasti Accidentali
- g) Eventi sociopolitici come da Garanzia Aggiuntiva "A";
- h) Eventi atmosferici come da Garanzia Aggiuntiva "B";
- i) Allagamenti come da Garanzia Aggiuntiva "C";
- j) Vandalismo;
- k) Furto;
- l) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal Professionista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Professionista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata dell'Professionista assicurato;
- m) Estorsione;
- n) Attacco di natura informatica come da Garanzia Aggiuntiva "D".

Articolo 21 – Somma Assicurata e limite massimo di indennizzo

Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione Il "Contenuto", l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Contenuto" tra quelle previste nella scheda riportata nell'Articolo 43, con il limite di:

- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000 per Sinistro/periodo assicurativo** per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro;
- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000 per sinistro/periodo assicurativo** per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da Sinistro.
- **Euro 15.000 per Sinistro/periodo assicurativo** per la fuoriuscita di acqua condotta;

Limitatamente al caso di furto resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme.

Articolo 22 Franchigie Scoperto

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 100 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione II "Contenuto", fatto salvo quanto previsto:

- dall'art. 21, ultimo comma;
- dalla garanzia per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti a una franchigia fissa di Euro 200

III ASSICURAZIONE DEL DENARO E DEI VALORI

Articolo 23 – Limite dell'indennizzo

Nell'ambito dello Studio sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, denaro, titoli, valori, gioielli, preziosi, e biglietti di legittimazione all'incasso, inclusi i beni di uso personale del Professionista.

Non sono assicurati i beni di uso personale dei dipendenti, collaboratori e praticanti.

Articolo 24 – Rischio Assicurato

Sono assicurate le perdite per sottrazione distruzione o deterioramento dei beni di cui all'art.23 derivanti da:

- o) Incendio comunque causato;
- p) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- q) Esplosione e scoppio;
- r) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l'Assicurazione;
- s) Danni elettrici;
- t) Guasti Accidentali;
- u) Eventi sociopolitici come da Garanzia Aggiuntiva "A";
- v) Eventi atmosferici come da Garanzia Aggiuntiva "B";
- w) Allagamenti come da Garanzia Aggiuntiva "C";
- x) Vandalismo;

- y) Furto;
 - z) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dall'Professionista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto dell'Professionista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata dell'Professionista assicurato;
- aa) Estorsione.

Articolo 25 – Condizioni per l'indennizzo

Durante le ore di chiusura dello studio la garanzia furto è operante purché i beni indicati all'art. 23 siano in casseforti, cassetti o mobili chiusi a chiave e il furto sia commesso mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od altri arnesi similari.

Articolo 26 – Somma Assicurata

Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione III "Denaro e Valori"

L'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Denaro e Valori" tra quelle previste nella scheda riportata nell' Articolo 43.

Articolo 27 - Franchigia

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 100 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione III "Denaro e Valori".

Per le perdite sub articolo 24 lettera l) verificatesi all'esterno dello studio e sub articolo 24 lettera m), la garanzia è prestata previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 100

IV ASSICURAZIONE DEI GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Articolo 31 - Definizione della Garanzia

L'Assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione vale per i guasti cagionati da atti vandalici alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, solo nel caso in cui tali atti avvengano all'interno dello studio dell'Professionista.

Articolo 32 - Somma Assicurata

Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui alla presente sottosezione V "Guasti cagionati dai Ladri **l'Assicurazione è prestata per la somma assicurata a primo rischio assoluto prevista dall'opzione prescelta alla voce "Guasti cagionati dai ladri" tra quelle previste nella scheda riportata nell'Articolo 43.**

Articolo 33 - Franchigia

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 200 per ogni Sinistro di cui alla presente sottosezione V "Guasti cagionati dai ladri

V CONDIZIONI SPECIALI AUTOMATICAMENTE OPERANTI

Garanzia Aggiuntiva "A" – Danni derivanti da Eventi Socio-Politici

La società risponde:

1. dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse e/o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b. verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi) anche se i fenomeni medesimi risultassero
- i. originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;

- c. determinati da dolo dell'Assicurato;
- d. conseguenti a inondazioni o frane;
- e. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f. verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Garanzia Aggiuntiva "B" – Danni derivanti da Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da:

- 1. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, neve e simili manifestazioni atmosferiche;
- 2. incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde dei danni causati da:

- a. fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- c. formazione di ruscelli, cumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- d. gelo;
- e. cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- f. dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

Garanzia Aggiuntiva "C" – Danni derivanti da Allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da allagamento in genere.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di Euro 2.000 e con un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata.

La Società non risponde:

1. dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;
2. a enti mobili all'aperto.

Garanzia Aggiuntiva "D" – Danni derivanti da Attacco di natura Informatica

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da attacco di natura informatica; per tali si intendono accessi non autorizzati, usi non autorizzati, codici malevoli o atti di vandalismo e comportamenti dolosi di terzi, perpetrati ai sistemi informatici di pertinenza dello Studio.

In merito a tale evento verranno rimborsate le spese affrontate per la ricostruzione dell'archivio informatico e per la riparazione o sostituzione di eventuale componentistica non più utilizzabile in conseguenza dell'attacco, **fino ad un massimo di Euro 3.000** per Sinistro/periodo assicurativo. L'Assicurato sarà tenuto a presentare formale denuncia alle competenti Autorità.

Restano comunque esclusi i danni di:

- a. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software non dovuti ad azione di terzi;
- b. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
- c. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti a e b;
- d. dovuti a violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
- e. dovuti a violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i e del GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679),

VI CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE

"SECONDA"

Articolo 34 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 35 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato e impianti

Si stima:

- bb) la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione o riparazione a nuovo delle parti danneggiate, in conformità con la normativa vigente, escludendo solo il valore dell'area (**Valore a Nuovo**);
- cc) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Contenuto

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico (**Valore a Nuovo**);
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali deducibili.

Supplemento di indennità

La differenza che viene dedotta dal "Valore a Nuovo", secondo le modalità sopra indicate, denominata "Supplemento di indennità", sarà pagata solamente nel caso di effettiva ricostruzione a nuovo del fabbricato e degli impianti o di effettivo rimpiazzo dei beni rientranti nella definizione di "Contenuto" con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o rimpiazzo ed avverrà:

- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia;
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Articolo 36 - Onorari Periti

In caso di Sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborserà, **fino all'ammontare massimo di Euro 5.000** le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato per gli accertamenti, nonché la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, a seguito della nomina del terzo perito.

Articolo 37 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto all'art. 36, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 38– Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro trenta giorni dalla data dell'accordo;

Articolo 39 - Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie della presente sezione di polizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;
- c) determinati da trombe d'aria o di mare, da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti del terreno, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive B, C e D;
- d) indiretti in genere;
- e) cagionati dal dolo dell'Assicurato;

Sono inoltre esclusi dalla sola garanzia "Guasti accidentali" i danni:

- a. attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- b. per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- c. riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, e/o all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore e/o installatore delle cose assicurate, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- d. a seguito di prove e/o test ai macchinari stessi;
- e. dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, nonché ruggine ed incrostazione;
- f. ai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati ed a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

- g. La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. **CLAUSOLA OFAC**

Articolo 40 - DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

È in facoltà dell'Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio.

Articolo 41 – MODALITA' DI ACCESSO PER L'EVENTO FURTO

Affinché si possa attivare la garanzia Furto è necessario che la sottrazione delle cose avvenga mediante introduzione da parte dell'autore del furto, nei locali che contengono le cose stesse, con le seguenti modalità violando le difese esterne mediante:

- demolizione anche parziale di tetto o pareti perimetrali;
- effrazione (scasso) di un serramento o un'inferriata;
- utilizzo di un grimaldello per aprire le serrature che rifermano i serramenti, o ancora con l'uso di **chiavi false**;
- per via diversa da quella ordinaria, intendendosi:
- la cosiddetta introduzione con impiego di mezzi artificiosi (scale, funi, etc.), l'impiego di abilità e/o agilità personale nel superamento di particolari ostacoli, per accedere allo studio evitando le vie di accesso ordinarie, quali porte e finestre esterne facilmente raggiungibili ma adeguatamente protette (furto con scalata di tubazioni, salti temerari da un piano all'altro o da un edificio all'altro, scavalco di recinzioni di altezza maggiore a mt. 4, etc.).
- rimanendo all'interno dei locali con introduzione clandestina e asportando poi la refurtiva a locali chiusi.

Articolo 42 – MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Articolo 43 – Scheda opzioni di coperture

	Opzione small	Opzione top	Opzione premium
Somma assicurata Fabbricato	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000
Somma assicurata contenuto	€ 30.000	€ 50.000	€ 100.000
Limite indennizzo furto	€ 9.000	€ 15.000	€ 30.000
Somma assicurata Denaro e valori	€ 3.000 con limite di euro 1.000 per furto, scippo e/o rapina	€ 5.000 con limite di euro 1.500 per furto, scippo e/o rapina	€ 10.000 con limite di euro 3.000 per furto, scippo e/o rapina
Somma Assicurata Guasti cagionati dai ladri	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.000
Premio Annuo Lordo	€ XX	€ XX	€ XX

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(operanti solo se espressamente richiamate e pagato il relativo sovrappremio)

1) GARANZIA MAGGIORI COSTI

In caso di interruzione totale o parziale dell'attività a seguito di danno accertato a termini di polizza, la Società rimborsa all'assicurato, nei limiti della somma assicurata per sinistro e annualità assicurativa di € 20.000, le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'assicurato si è avvalso, entro il periodo di indennizzo di 180 giorni, per il proseguimento dell'attività e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- spese supplementari sostenute utilizzato per contenere la perdita subita;
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

Questa garanzia opera con una franchigia di € 1.000;

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

2) GARANZIA INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di danno accertato a termini di polizza, la Società riconosce all'assicurato, oltre alle somme assicurate, un importo forfettario pari alla percentuale dell'indennizzo del 15%.

3) CRISTALLI

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata di € 2.000, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

a) determinati da Furto o Rapina consumati e/o tentati;

b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre aventi valore artistico;

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 300 per Sinistro.

4) RICORSO TERZI

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 18) che precede ed in aumento del massimale ivi previsto, la Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di polizza per una ulteriore somma assicurata di € 200.000

Premio aggiuntivo per le condizioni particolari aggiuntive € XX finito

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt 1341 e 1342 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- ART. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ART. 5 – Aggravamento del rischio
- ART. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- ART. 15 – Oggetto dell'Assicurazione

- ART. 17 – Franchigie
- ART. 22 – Franchigia - scoperto
- ART. 23 – Limite all'indennizzo
- ART. 25 – Condizioni per l'indennizzo
- ART. 37 – Procedura per la valutazione del danno
- ART. 40 – Riduzione delle somme assicurate

1) GARANZIA MAGGIORI COSTI

In caso di interruzione totale o parziale dell'attività a seguito di danno accertato a termini di polizza, la Società rimborsa all'assicurato, nei limiti della somma assicurata per sinistro e annualità assicurativa di € 25.000, le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'assicurato si è avvalso, entro il periodo di indennizzo di 180 giorni, per il proseguimento dell'attività e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- spese supplementari sostenute utilizzato per contenere la perdita subita;
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

2) GARANZIA INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di danno accertato a termini di polizza, la Società riconosce all'assicurato, oltre alle somme assicurate, un importo forfettario pari alla percentuale dell'indennizzo del 16%.

3) CRISTALLI

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata di € 25.000, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) determinati da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o

cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre aventi valore artistico;

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250 per Sinistro.

4) RICORSO TERZI

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 18) che precede ed in aumento del massimale ivi previsto, la Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di polizza per una ulteriore somma assicurata di € 250.000

	Opzione small	Opzione top	Opzione premium
Somma assicurata Fabbricato	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000
Somma assicurata contenuto	€ 30.000	€ 50.000	€ 100.000
Limite indennizzo furto	€ 10.000	€ 20.000	€35.000
Somma assicurata Denaro e valori	€ 3.000 con limite di euro 1.000 per furto, scippo e/o rapina	€ 5.000 con limite di euro 1.500 per furto, scippo e/o rapina	€ 10.000 con limite di euro 3.000 per furto, scippo e/o rapina
Somma Assicurata Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000	€ 7.500	€ 12.000
Premio Annuo Lordo	€ 115	€ 180	€ 340